

N.R.G. 19/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile-Fallimentare*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati:

Dott. Rossella Talia	<i>Presidente</i>
Dott. Barbara Vacca	<i>Giudice relatore ed estensore</i>
Dott. Maria Cecilia Branca	<i>Giudice</i>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

vista la domanda di concordato preventivo presentata da **CASTELLO DI GELLO RESORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** con sede legale in Forlì, via Alessandro Fortis n. 7 (c.f. e partita IVA 03692530409e REA FO - 312330), in data **8.10.2020**, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall. o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall.;

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede;

rilevato che la società ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la situazione contabile aggiornata al 30.6.2020, un'aggiornata visura camerale e l'elenco nominativo dei creditori con l' indicazione dei rispettivi crediti;

**ritenuto:**



- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità, trattandosi di società operante nel settore immobiliare, della compravendita e gestione di immobili, che ha superato negli ultimi tre esercizi le soglie di cui all'art. 1 l.fall. come risulta dai bilanci prodotti (negli anni 2017 e 2018/ l'attivo è stato superiore ai 5 milioni di euro) e di quello oggettivo del ricorrere di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti risultando peraltro pendente istanza di fallimento proposta dalla Procura a seguito della segnalazione proveniente dal GE di Pisa, presso il cui Tribunale è pendente procedura esecutiva;
- che sussista la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda concordataria presentata, in quanto la sede principale della ricorrente è ubicata a Forlì, all'interno del circondario di questo Tribunale;
- che il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo risulta proposto dal Liquidatore della società, con riserva di produrre la delibera nelle forme previste dall'art. 152 l. fall., al momento del deposito della domanda piena di concordato o di omologa dell'accordo di ristrutturazione;
- che il PM all'udienza prefallimentare non si è opposto alla concessione del termine, avendo già espresso parere favorevole;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione del termine nella misura di 60 giorni, in pendenza di istanze di fallimento, come richiesto dalla Società, termine decorrente dalla data di deposito dell'istanza (cfr. Cass. 19.11.2018 n. 29740);
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale, composto da due professionisti, ai sensi dell'art. 161, 6° c., l. fall., come modificato dal d. l. n. 69/2013, sia



gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**per questi motivi**

visto l' art. 161, 6°, 8° e ultimo comma, l. fall.:

1. concede alla società ricorrente termine fino al **7 dicembre 2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
2. nomina quali Commissari giudiziali **l'avv. GLENDA ASSIRELLI** e il **dott. GIOVANNI BIORDI** aventi entrambi studi professionali a Forlì, i quali dovranno vigilare sull' attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
3. dispone che la società ricorrente nelle date del 30.10.2020 e 30.11.2020 depositi in Cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell' impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia ai Commissari giudiziali, ai quali dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l' elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a € 5.000,00 con l' indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;



4. i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati.

A tal riguardo si segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che senza la specifica autorizzazione del Tribunale non possono essere effettuati pagamenti di compensi o acconti ai consulenti e difensori della società;
- d) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169 bis l. fall.* e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall' art. 182 *quinquies l. fall.*;
- e) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies l. fall.*;
- f) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- g) che il Tribunale disporrà l' immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l' attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186-*bis* ult. comma l.fall.;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito nonché per la comunicazione



Ai Commissari giudiziali

Alla società ricorrente

Al PM.

Così deciso a Forlì, il 15/10/2020

Il Presidente

*Dr. ssa Rossella Talia*

Il Giudice est.

*Dr. ssa Barbara Vacca*

